



## UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

### IL RETTORE

Vista	la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Vista	la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto	il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria e successive modificazioni;
Visto	il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
Visto	il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 130 del 10 dicembre 2001;
Visto	il verbale dell'8 settembre 2004 con il quale il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato il Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Educazione ai Media (Media Education) (Classe 87/S) proposto dal Consiglio di Corso di laurea;
Visto	il verbale del 14 settembre 2004 con il quale il Senato Accademico ha approvato il predetto Regolamento;

### DECRETA

E' emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Educazione ai Media (Media Education) (Classe 87/S) di seguito riportato:

#### Art. 1 - Disciplina generale

1. Il presente Regolamento disciplina e specifica gli obiettivi, l'articolazione delle attività formative e l'organizzazione complessiva del Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education) (Classe 87/S), istituito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Calabria.
2. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, è adottato in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento.

#### Art. 2 - Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende:

- a) per *laurea* (senza altre specificazioni): il titolo di studio rilasciato al termine del corso di studi universitari di primo livello conseguito sulla base di quanto previsto dall'attuale ordinamento universitario;
- b) per *laurea specialistica*: il titolo di studio rilasciato al termine del corso di studi universitari di secondo livello conseguito sulla base di quanto previsto dall'attuale ordinamento universitario;
- c) per *corsi di studi*: i corsi di laurea, di laurea specialistica per come intesi nell'attuale ordinamento e descritti nel Decreto 3 novembre 1999, n. 509; nonché i corsi di studi universitari per come intesi nel precedente ordinamento;
- d) per *ordinamento didattico*: l'insieme delle norme che regolano il corso di studi;
- e) per *obiettivi formativi*: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- f) per *attività formativa*: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche svolte in gruppi, al tutorato e all'orientamento, alla realizzazione di progetti guidati, all'elaborazione di tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- g) per *curriculum*: l'insieme delle attività formative universitarie ed extra universitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studi al fine del conseguimento del relativo titolo;
- h) per *settori scientifico-disciplinari* (SSD): i raggruppamenti di discipline di cui ai DD.MM 23 dicembre 1999, 26 giugno 2000 e 4 ottobre 2000;
- i) per *ambito disciplinare*: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- l) per *credito formativo universitario* (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di laurea specialistica; al credito, di norma, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente;
- m) per *debito formativo*: l'insieme dei crediti eventualmente non ancora acquisiti da parte dello studente che fa domanda di ammissione al Corso di laurea specialistica; l'ammontare di tali crediti ancora da acquisire è determinato da un'apposita Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio unificato del Corso di laurea in Scienze dell'educazione e del Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education), di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento.
- n) per *requisiti curriculari*: l'insieme dei crediti minimi, distinti per settori scientifico-disciplinari, che lo studente deve avere già acquisito nei corsi di studi precedenti per essere ammesso al corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education).

#### Art. 3 - Obiettivi formativi

1. Il Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education) mira a formare una nuova figura professionale (media educator) che, in uno scenario caratterizzato da una crescente pervasività dei media, si configura come un nuovo stadio evolutivo

dell'educatore e del formatore. Il media educator potrà trovare sbocco occupazionale tanto negli ambiti della scuola e dell'extrascuola, quanto in quelli del profit e del no profit.

2. Rispondendo ai nuovi orientamenti in materia di formazione universitaria per le nuove professioni, volti a coniugare dimensioni teoriche ed operative, il corso assicura:

- a) solide e approfondite conoscenze teoriche e competenze operative nelle scienze pedagogiche e, più in generale, nelle scienze umane e sociali;
- b) avanzate conoscenze degli aspetti giuridico-normativi legati ai processi educativi e comunicativi;
- c) avanzate conoscenze delle forme e degli strumenti della comunicazione correlati ai processi educativi;
- d) i principali strumenti informatici e telematici, medial e multimediali negli ambiti specifici di competenza;
- e) avanzata conoscenza, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

3. Nelle attività formative del corso, finalizzate al perfezionamento delle conoscenze e delle competenze già acquisite nel precedente corso di studi e all'acquisizione di nuove conoscenze e competenze relative al contesto di riferimento e agli strumenti tecnologici necessari allo scopo, sono compresi laboratori didattici e tirocini formativi.

#### Art. 4 - Titoli per l'ammissione, requisiti curriculari e verifica dell'adeguata preparazione iniziale

**1. Possono essere ammessi al Corso di laurea specialistica in Educazione ai Media (Media Education) coloro che hanno conseguito un diploma di scuola superiore di durata quadriennale o quinquennale e che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio post diploma:**

- a) laurea in Scienze dell'educazione (Classe 18);
- b) laurea o laurea specialistica, anche se non specificamente orientata alle Scienze dell'Educazione;
- c) laurea del precedente ordinamento anche se non specificamente orientata alle Scienze dell'Educazione.
- d) titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

2. Per i candidati in possesso di uno dei titoli di studio indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, la Commissione esaminatrice nominata dal Rettore su proposta della Facoltà valuta le domande prodotte, definendo l'eventuale debito formativo e le modalità di integrazione del precedente curriculum di studi. Sono ammessi i candidati cui vengono riconosciuti crediti in numero pari o superiore a 150. La riconoscibilità dei crediti già acquisiti nei precedenti corsi di studi dipende dalla coerenza degli insegnamenti inseriti nel curriculum di studi dei candidati rispetto ai requisiti curriculari richiesti.

**3. Per l'ammissione, nel caso di domande eccedenti il contingente previsto annualmente, valgono i seguenti criteri selettivi ai fini della graduatoria:**

- 1) L'80% a studenti di famiglie residenti in Calabria;
- 2) Il 15% a studenti residenti in altre regioni o altri paesi della Comunità Europea;
- 3) Il 5% a studenti stranieri.

4. I posti riservati ai nn. 2 e 3 del comma 3 che non fossero coperti dai vincitori che hanno presentato domanda saranno assegnati agli studenti di cui al precedente punto 1 dello stesso comma.

5. I posti riservati al n. 1 del comma 3 che non fossero coperti dai vincitori che hanno presentato domanda saranno assegnati agli studenti di cui ai successivi punti 2 e 3 dello stesso comma.

6. Le graduatorie relative alle categorie 1-2-3 del comma 3 saranno così formulate:

- a) ai primi posti della graduatoria vengono ammessi i laureati in Scienze dell'educazione: titoli di preferenza saranno, nell'ordine, voto di laurea, media ponderata, minore età.
- b) i candidati che accedono alla laurea specialistica con debiti formativi vengono immessi nella graduatoria, subito dopo gli ammessi di cui al punto a), in ordine decrescente rispetto al numero di debiti formativi (prima quelli con minori debiti). A parità di debiti formativi valgono i criteri di cui al punto a).
- c) Per i candidati in possesso di laurea quadriennale vale quanto stabilito nel comma 2. A seconda delle equivalenze riconosciute dalla commissione saranno inseriti nella graduatoria di pertinenza.

7. I criteri per l'attribuzione del punteggio al fine della formazione della graduatoria vengono descritti e resi pubblici nel bando di ammissione dell'Ateneo per l'iscrizione al Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education).

#### Art. 5 - Durata, struttura e organizzazione del Corso di laurea specialistica

1. La durata normale del Corso di laurea specialistica è di due anni.

**2. Le attività formative del Corso di laurea specialistica sono articolate, nell'anno accademico, in periodi didattici. Fra un periodo e l'altro è prevista la sospensione delle attività didattiche per dar luogo ad eventuali integrazioni didattiche e alle prove di verifica del profitto.**

3. I periodi didattici con l'esplicitazione delle date relative alle sessioni di esami sono deliberati annualmente dal Senato accademico su proposta della Facoltà.

4. Gli insegnamenti del Corso di laurea specialistica sono articolati in moduli di 4 o 8 crediti. Gli insegnamenti articolati su 4 crediti devono essere collocati entro un solo periodo didattico. Gli insegnamenti articolati su 8 crediti si devono collocare su due periodi didattici consecutivi.

**5. Ciascun insegnamento è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica e parteciperà alla verifica del profitto dello studente per l'attività formativa di cui il modulo è parte.**

6. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di quattro giorni alla settimana.

7. Sulla base di particolari esigenze didattiche e su proposta del docente, il Consiglio unificato può approvare suddivisioni diverse, o accettare, ai fini di una sperimentazione motivata da precisi obiettivi didattici, soluzioni di tipo seminariale, con una distribuzione più intensiva delle lezioni.

8. Per come previsto nel curriculum del Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education), lo studente ha diritto ad inserire nel proprio piano di studi insegnamenti a propria scelta per il raggiungimento di un totale di 8 crediti. I crediti attribuiti per le

attività formative a scelta dello studente si possono ottenere attraverso il superamento degli esami relativi agli insegnamenti proposti dallo studente stesso nel proprio piano di studi.

9. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve avere acquisito almeno 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti nei precedenti corsi di studi e riconosciuti validi per il Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education). Ciò significa che:

- a) per gli studenti ammessi senza debito formativo, i crediti da acquisire nel biennio del corso di studi per conseguire la laurea specialistica sono 120; questi si vanno ad aggiungere ai 180 crediti già acquisiti attraverso il corso di studi precedente con il conseguimento della laurea;
- b) per gli studenti ammessi con un debito formativo, invece, i crediti da acquisire per conseguire la laurea specialistica saranno determinati dalla somma tra i 120 crediti specificamente previsti per il biennio del corso di laurea specialistica e i crediti corrispondenti al debito formativo loro attribuito dalla Commissione esaminatrice al momento dell'ammissione; tale somma di crediti si va ad aggiungere ai crediti già acquisiti dallo studente e riconosciuti ai fini dell'ammissione al corso di laurea specialistica.

**10. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è convenzionalmente fissata in 60 crediti. Lo studente ammesso con un debito formativo seguirà un percorso di studi più intensivo da concordare con il Consiglio unificato.**

**11. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.**

12. Le attività formative, gli obiettivi formativi specifici, le modalità di svolgimento dei corsi e delle relative prove d'esame, i contenuti delle attività formative, il numero dei crediti e le eventuali propedeuticità, fermo restando il riconoscimento dei crediti maturati in ciascun insegnamento di base del primo anno, propedeutico al riconoscimento dei crediti degli insegnamenti del medesimo ambito disciplinare del secondo e terzo anno, sono stabiliti dal Consiglio unificato e raccolti nel Manifesto degli Studi.

13. La ripartizione dei 120 crediti previsti per il conseguimento della laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education) è riportata nel Quadro Generale delle attività formative, allegato al presente Regolamento (Appendice 1), di cui costituisce parte integrante.

**14. La verifica degli obiettivi formativi e la coerenza del percorso di studi rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e del profilo professionale corrispondente al laureato in Educazione ai media (Media Education) è affidata al Consiglio unificato.**

#### *Art. 6 - Consiglio unificato*

1. All'organizzazione complessiva del Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education) provvede il Consiglio unificato del Corso di laurea in Scienze dell'Educazione e del Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education).

2. Il Consiglio unificato è composto dai docenti titolari di insegnamenti presso il Corso di laurea in Scienze dell'educazione e presso il Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education), nonché dai rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze dell'educazione e al Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education).

3. I criteri e le modalità di afferenza al Consiglio unificato sono quelli previsti per la Facoltà di Lettere e Filosofia.

**4. Le competenze, la composizione, le modalità di elezione del Presidente e di designazione del Presidente Vicario del Consiglio unificato sono quelle indicate all'art. 3.6 dello Statuto.**

#### **Art. 7 - Recupero del debito formativo.**

**1. I crediti corrispondenti al debito formativo eventualmente attribuito allo studente al momento dell'ammissione, e occorrenti per il conseguimento del titolo finale, sono di norma acquisiti con il superamento degli esami o delle altre forme di verifica del profitto previste per i relativi insegnamenti o attività formative. Gli studenti ammessi con debito formativo possono acquisire questi crediti usufruendo dell'offerta didattica del Corso di laurea in Scienze dell'educazione della Facoltà di Lettere e Filosofia.**

**2. Il Consiglio unificato esamina le questioni relative all'assolvimento del debito formativo, formula i rilievi e sottopone le proposte ritenute più opportune al Consiglio di Facoltà.**

#### *Art. 8 - Piani di studio*

**1. Lo studente ammesso senza debito formativo è tenuto a seguire il piano di studio predisposto dalla Facoltà di Lettere e Filosofia su proposta del Consiglio unificato, inserendo gli insegnamenti o le altre attività formative afferenti all'ambito riservato alla libera scelta e precisando, eventualmente, gli insegnamenti che intende seguire qualora siano disponibili più opzioni nell'offerta didattica della Facoltà per il Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education).**

2. Gli studenti ammessi con debito formativo nella formulazione del proprio piano di studi sono assistiti dal Consiglio unificato.

3. I piani di studio vanno presentati presso l'Area didattica entro il 31 ottobre.

4. Lo studente può, ogni anno, chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.

5. I piani di studio sono approvati dal Consiglio unificato.

#### *Art. 9 - Verifica del profitto*

**1. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative di cui ai punti a, b, c, d, e, f del Quadro Generale delle attività formative (Appendice 1).**

2. Per tali attività formative la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale, oppure utilizzando modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi d'insegnamento può non prevedere una votazione ma soltanto una valutazione di superata (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o non superata. La verifica del profitto per le attività formative per le quali non sia prevista una votazione potrà essere demandata anche ad un singolo professore di ruolo o ricercatore.

3. Le modalità dell'accertamento del profitto per ciascuna attività formativa sono stabilite dal Presidente di Commissione e sono riportate nel Manifesto degli Studi; l'accertamento del profitto è individuale.
4. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi, con eventuale lode, o di riprovazione: entrambi i giudizi devono essere formalizzati dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all'esame e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori.
5. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto, ma dell'annotazione ritirato o respinto riportata sul verbale dell'accertamento: tale esito negativo non influisce né sulla votazione finale al conseguimento del titolo di studio, né sulla carriera universitaria dello studente.
6. Qualora sia prevista una votazione, l'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi.
7. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
8. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza.
9. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi d'insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio unificato e sono costituite, di norma, da 3 componenti.
10. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.
11. La Commissione è presieduta dal professore titolare del corso. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio unificato, ovvero il Preside di Facoltà, provvede alla nomina di un sostituto.
12. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.
13. La Commissione opera validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio unificato la nomina di un congruo numero di componenti al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito, o a settore scientifico-disciplinare affine. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
14. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.
15. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
16. I Presidenti delle Commissioni di esami sono responsabili della tenuta dei registri di esami dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi.

Art. 10 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso", "fuori corso" e rinuncia agli studi

**1. E' iscritto al II anno in qualità di "regolarmente in corso" lo studente che abbia maturato almeno 28 crediti relativi all'ordinamento didattico del corso di laurea specialistica. Nel caso in cui al momento dell'ammissione venga riconosciuto un numero di crediti inferiore a 180, lo studente dovrà inoltre acquisire almeno il 50% dei crediti di cui è in debito.**

**2. Lo studente che abbia maturato un numero di crediti inferiore viene considerato "non regolarmente in corso" e può sostenere prove di accertamento del profitto riguardanti attività formative dell'anno di corso cui è iscritto, previa frequenza dei corsi e nel rispetto delle propedeuticità stabilite.**

**3. Viene considerato "fuori corso" lo studente che al termine della durata normale degli studi non abbia conseguito il titolo.**

4. Lo studente ha la facoltà di rinunciare agli studi intrapresi e partecipare alle procedure di ammissione per un nuovo corso di studi con il riconoscimento della precedente carriera.

Art. 11 - Tutorato

1. Obiettivo del Tutorato è quello di orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

2. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio unificato, che può delegare tale compito ad un docente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori componenti dello stesso Consiglio.

3. Entro la prima settimana dall'inizio delle lezioni, di norma, a ciascuno degli studenti immatricolati è attribuito un *tutor* tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di laurea specialistica. L'attribuzione sarà effettuata dal Presidente del Consiglio unificato garantendo una distribuzione uniforme degli studenti fra i docenti ed i ricercatori.

4. Gli studenti del primo anno hanno l'obbligo di incontrare il loro *tutor* almeno due volte nell'anno accademico.

5. Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

6. Per gli studenti "non regolarmente in corso" e "fuori corso" sono previste specifiche attività di tutorato, connesse anche alle attività formative dei laboratori. Le attività di tutorato, individuali e di gruppo, sono rivolte ad aiutare gli studenti nel superamento delle difficoltà incontrate e possono aver luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

Art. 12 - Accertamento della frequenza

1. Sono ammessi agli esami di profitto relativi ad ogni attività formativa gli studenti frequentanti. In linea di principio l'obbligo della frequenza si ritiene assolto se le assenze non eccedono il 30% delle ore di lezione o di altra attività formativa (seminari, laboratori, ecc.).

2. La concreta verifica della frequenza spetta ai singoli docenti.

Art. 13 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

**1. Gli studenti del Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education) possono svolgere parte dei**

#### **propri studi presso Università straniere.**

2. Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere all'estero è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio unificato allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero dei crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezioni, esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento. Il Consiglio unificato delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.

3. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio unificato delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative e i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.

#### **Art. 14 - Corsi intensivi di supporto e recupero**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 14 della L. 390/1991, il Consiglio unificato può prevedere l'attivazione di corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati ad una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio.

#### **Art. 15 - Commissione didattica paritetica**

1. Il Consiglio unificato istituisce una Commissione didattica paritetica composta da un numero pari rispettivamente di professori e ricercatori, ivi compreso il Presidente, e di rappresentanti degli studenti.

2. I docenti componenti la Commissione possono essere eletti tra i professori e i ricercatori di ruolo.

3. Gli studenti componenti la Commissione sono eletti tra gli studenti regolarmente iscritti che fanno parte del Consiglio unificato.

4. Partecipano all'elezione tutti i componenti del Consiglio unificato aventi diritto di voto.

5. La Commissione è convocata dal Presidente.

6. La Commissione ha il compito di valutare la funzionalità e l'efficacia delle attività formative e l'efficienza dei servizi didattici forniti. La Commissione esprime parere sulle disposizioni del Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

#### **Art. 16 - Modalità dei passaggi al Corso di laurea specialistica e trasferimenti da altri Atenei**

1. Possono essere ammessi al Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education) gli studenti precedentemente iscritti ad un altro Corso di laurea specialistica dell'Università della Calabria, ovvero ad un Corso di laurea specialistica di altra Università.

2. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente nello stesso o altro Corso di laurea specialistica provenendo da altra Università, ai fini della prosecuzione degli studi nel Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education), compete al Consiglio unificato.

3. Compete altresì al Consiglio unificato la valutazione del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione iniziale.

4. Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education) dell'Università della Calabria da altro Ateneo deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione ed una descrizione dei contenuti di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti nell'Università di provenienza, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata.

5. La domanda intesa ad ottenere il passaggio fra Corsi di laurea specialistica dell'Università della Calabria o il nulla osta al trasferimento da altro Ateneo al Corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education) dell'Università della Calabria deve pervenire tra l'1 giugno ed il 31 agosto. Il Consiglio unificato delibera entro la data di inizio del primo periodo didattico del Corso di laurea specialistica dell'anno accademico immediatamente successivo.

6. Le domande di passaggio tra Corsi di laurea specialistica della Facoltà di Lettere e Filosofia di studenti iscritti al primo anno possono essere presentate anche anteriormente all'1 giugno. La richiesta di passaggio, se accolta, ha effetto dalla data di inizio del periodo didattico immediatamente successivo alla data della delibera del Consiglio unificato.

#### **Art. 17 - Prova finale per il conseguimento del titolo di studio**

1. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea specialistica in Educazione ai media (Media Education) e dal suo piano di studio, tranne quelli relativi alla prova finale stessa.

2. Alla prova finale sono attribuiti 12 crediti e consiste nella produzione di un elaborato scritto su un progetto di Media Education, contestualizzato in uno degli ambiti d'intervento previsti. La tesi deve essere discussa davanti ad una Commissione giudicatrice. Allo studente è garantito l'affiancamento, nella fase di redazione della tesi, di almeno uno dei docenti e ricercatori di ruolo della Facoltà o di un docente a contratto.

3. Le Commissioni per la valutazione della prova finale sono nominate dal Presidente del Consiglio unificato. Le Commissioni sono composte da sette componenti, di cui almeno cinque responsabili di insegnamento nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.

4. La valutazione finale è espressa in centodecimi, con l'attribuzione eventuale della lode, ed è costituita dalla somma:

a) della media, espressa in centodecimi, arrotondata all'intero più vicino, delle votazioni riportate negli esami di profitto ed attribuendo il valore numerico di 33 agli esami superati con 30 e lode, ponderate secondo i crediti attribuiti a tali attività;

b) di una valutazione della prova finale fra 0 e 8 punti da parte della Commissione.

5. L'attribuzione della lode è deliberata all'unanimità dalla Commissione.

6. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.

#### **Art. 18 - Ricevimento studenti**

Ciascun docente deve garantire un orario di ricevimento studenti con frequenza almeno settimanale durante il periodo di svolgimento

del corso e di almeno ogni due settimane negli altri periodi.

#### Art. 19 - Revisione del Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica

1. Il presente regolamento viene rivisto, ed eventualmente aggiornato, con una periodicità non superiore a 3 anni.
2. In tale occasione, il Consiglio unificato verifica anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti non meno di otto anni prima. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento.
3. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.

#### Art. 20 - Norme transitorie

1. Fino alla costituzione del Consiglio unificato, all'organizzazione del Corso di laurea specialistica provvede il Consiglio di Corso di laurea in Scienze dell'educazione.
2. Fino alla costituzione del Consiglio unificato, il Corso di laurea specialistica è presieduto dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea in Scienze dell'educazione.
3. Fino alla costituzione del Consiglio unificato, il Consiglio di Corso di laurea in Scienze dell'educazione è integrato, per gli adempimenti e gli atti concernenti la organizzazione del Corso di laurea specialistica, dai docenti titolari di insegnamenti presso il Corso di laurea specialistica e dai rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di laurea specialistica. I criteri e le modalità di afferenza al Consiglio integrato sono quelli previsti per la Facoltà di Lettere e Filosofia.

#### Quadro generale delle attività formative (Appendice 1)

a) Attività formative di base	SSD	Insegnamenti	CFU
Discipline filosofiche	<b>M-STO/05</b> <b>media</b>	<b>Storia dei</b>	4
Discipline pedagogiche	M-PED/01	Pedagogia sociale	8
	M-PED/01	Pedagogia interculturale	4
	M-PED/02	Storia educativa dei media	4
	M-PSI/04	Psicologia dell'educazione	4
	M-PSI/05	Psicologia sociale	4
<b>Totale CFU Attività formative di base</b>			<b>28</b>

b) Attività formative caratterizzanti	SSD	Insegnamenti	CFU
<b>Discipline filosofiche</b>	<b>M-FIL/04</b> <b>media</b>	<b>Semiotica dei</b>	4
Discipline matematiche, statistiche e dei metodi quantitativi	ING-INF/05	Progettazione e produzione multimediale	8
Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche	M-PED/01	Metodol. della ricer. pedag. in amb. multim.	8
	M-PED/04	Proget. e valutaz. delle tecnologie educat.	8
Discipline sociologiche e antropologiche	SPS/08	Sociologia dei media	8
	SPS/08	Media Education	8
	M-DEA/01	Antropologia dei media	4
<b>Totale CFU Attività caratterizzanti</b>			<b>48</b>

c) Attività formative affini o integrative	SSD	Insegnamenti	CFU
Discipline socio-economiche e giuridiche	IUS/13	Diritto delle comunicazioni internazionali	4
	SECS-P/10	Organizzazione del lavoro	4
	SPS/09	Formazione e politiche delle risorse umane	4
Lingue e letterature	L-LIN/12	Interpretazione dall'inglese in italiano	4
Organizzazione della cultura	L-ART/06	Semiologia dei media	4
<b>Totale CFU Attività affini o integrative</b>			<b>20</b>

Altre attività formative	Tipologie	CFU
<b>d) a scelta dello studente</b>	<b>(Un insegnamento a scelta, pari a 4 CFU, ogni anno)</b>	8
	M-PED/01 Modelli di teoria pedagogica	
	M-PED/01 Educazione permanente	
	M-PED/01 Psicopedagogia del linguag. e della com.	
	M-PED/02 Educazione ai media in una prospet. comp.	
	M-PED/03 Tecnol. multim. dell'istruz. e dell'apprend.	
	M-PSI/04 Psicologia dell'orientamento scol. e prof.	
	SPS/08 Sociologia della comunicazione	
	SPS/08 Teoria e tecniche dei media	
<b>e) per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera</b>	<u>Prova finale</u>	12
<b>f) altre (art. 10, comma 1, lettera f)</b>	Laboratori (finalizzati all'acquisizione di abilità informatiche e relazionali)	2
	Tirocini	2
<b>Totale CFU Altre attività formative</b>		<b>24</b>

Totale generale CFU		120
---------------------	--	-----

**IL RETTORE**  
**(Prof. Giovanni LATORRE)**